



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRIESTE

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | PERNA | MARCELLO |
| <input type="checkbox"/> | SODARO | ANTONINO |
| <input type="checkbox"/> | ALLIGO | SANTI |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 134/12

UDIENZA DEL

10/12/2013

ore 16:00

SENTENZA

N°

75/02/14

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

10/12/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18/2/2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 134/12
depositato il 02/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TI3010401285/2011 IRPEF-ADD.REG. 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TI3010401285/2011 IRPEF-ADD.COM. 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TI3010401285/2011 IRPEF-ALTRO 2007
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CRISTALDI DOTT. SEBASTIANO
VIA BECCARIA N. 6 34133 TRIESTE TS



Il Segretario

Silvia Jovik

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TRIESTE -SEZIONE II**

UDIENZA DEL 10/12/2013 ORE 16.00

R.G.R. N° 134/12

RICORRENTE:

difensore;

- Difensore: Dott. Sebastiano Cristaldi - c.f. CRSSST51B08A028I con studio in Via C. Beccaria, n. 6 - 34133 Trieste;

CONTROPARTE: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trieste Ufficio Controlli - Area Legale

ATTO IMPUGNATO: Avviso di accertamento nr. TI3010401285/2011, del 29/07/2011, notificato alla contribuente il 16/08/2011, per l'anno d'imposta 2007

Visto i ricorsi ed i relativi allegati;

Udite le parti in causa;

Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Fatto

- In data 16/8/2010 veniva notificato alla contribuente il questionario n. Q00735/2010 con il quale veniva chiesto di indicare per il triennio 2005/2007 la disponibilità di beni e servizi.
 - In data 17/8/2011 veniva notificato avviso di accertamento n. TI3010401285/2011, ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6 del DPR 600/73, relativamente all'anno di imposta 2007,
 - Il maggior reddito veniva determinato sulla base della capacità di spesa in relazione ai beni e servizi di seguito riportati:
 - 1) mantenimento della residenza principale sita in Trieste, via Bonafata n, 20, composta da 7 vani per complessivi 126 mq, in ordine alla quale era stata sostenuta anche la spesa per il mutuo di € 8.498,30;
 - 2) mantenimento e manutenzione di autovettura Mitsubishi Pajero HP 27, immatricolata nel 2005, posseduta per l'intero anno, per la quota del 100%.
 - 1) A ciò veniva aggiunta la quota di 1/5 degli incrementi patrimoniali effettuati nel quinquennio 2007/2011 pari ad € 63.550,92
- Il reddito complessivo veniva determinato sinteticamente in € 144.903,00,
- La contribuente presentava istanza di accertamento con adesione in data 30/9/2011. l'Ufficio in sede di contraddittorio dell'1/2/2012 accogliendo parte delle giustificazioni addotte dalla parte, formulava una proposta di definizione con rettifica del reddito portandolo ad € 73.956,00.
 - La proposta non veniva accettata dalla parte, l'Ufficio, in autotutela annullava parzialmente l'avviso di accertamento e notificava il provvedimento alla parte in data 13/3/2012
 - La parte impugna l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in data 13/02/2012
 - l'Ufficio, si costituisce in data 06/04/2012

La ricorrente eccepisce:

1. NULLITÀ DELL'ATTO A CAUSA DI VIOLAZIONI DI NORME DI DERIVAZIONE COMUNITARIA

Violazione dell'art. 38, co. 7, DPR n. 600/73 e 12, comma 7, l. n. 212/2000

La ricorrente lamenta la mancata osservanza dell'obbligo del contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento ,

Ritiene l'atto impugnato viziato di nullità e/o annullabilità per violazione del diritto di difesa nella fase endoprocedimentale, per mancanza di valutazione delle osservazioni e richieste fatta dalla ricorrente ed in particolare:

a) per inosservanza del diritto di difesa essendo state incluse, nell'accertamento, spese sostenute nel 2009.

b) per inosservanza del diritto di difesa dal momento che la ricorrente non è stata messa in condizione di chiarire la non rilevanza delle spese sostenute nel 2010, ai sensi dell'art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/73, c) per inosservanza del diritto di difesa e per difetto di motivazione, poiché l'Ufficio non ha permesso di giustificare, in tutto o in parte, le spese presunte in base al possesso di beni indici di capacità reddituale.

2. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI. Violazione dell'art. 2 Cost,

Ritiene l'atto impugnato viziato di nullità e/o annullabilità per violazione del diritto alla capacità contributiva, valore riconducibile nel novero dei doveri di solidarietà economica richiamati dal citato art. 2 Cost. e art. 53 Cost.

3. ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 38, co. 4 DPR n.600/73

La ricorrente lamenta che l'atto Impugnato non menziona quale sarebbe l'altro periodo d'imposta non congruo per poter giustificare l'accertamento.

4. Nel merito, non avendo avuto la possibilità di partecipare attivamente alla procedura di accertamento contesta, la mancata possibilità di esporre i redditi degli altri componenti il nucleo familiare e la disponibilità dei beni e degli investimenti nel quinquennio 2007/2011. Contesta la procedura di valorizzazione dei beni immobili dando una versione, a suo parere, corretta, per cui i risultati finali, in termini di reddito presunto, sarebbero stati del tutto differenti.

Sostiene che, inserendo nel software di calcolo redditometrico i valori tabellari corretti, si otterrebbe il reddito presunto di € 16.300,14, con una soglia di rilevanza al di sotto del reddito imponibile dichiarato di € 13.645,00, e quindi sarebbe venuto a mancare il presupposto per l'accertamento redditometrico.

Chiede di dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dell'atto impugnato, di attivare la procedura del rinvio pregiudiziale davanti la Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato CE.

In alternativa chiede di rideterminare la pretesa erariale, sulla base del reddito sintetico determinabile considerando le spese effettive per il mantenimento dell'autovettura, della disponibilità del 50% dell'immobile di via Bonafata 20 e delle altre spese sostenute per il rimborso del finanziamento "Findomestic" e del mutuo. Con vittoria delle spese di giudizio e di onorari.

La Direzione Provinciale di Trieste difende il proprio operato, ritiene il ricorso infondato, sia perché nessuna norma prevede espressamente l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo rispetto alla emissione dell'avviso di accertamento contenente una determinazione sintetica del reddito, sia perché l'accertamento è stato comunque preceduto dall'invio del questionario, come previsto dalla legge; nel rispondere la parte ha comunicato la sua situazione fattuale e reddituale concreta e avrebbe potuto per fornire qualsiasi ulteriore elemento a suo dire giustificativo dei dati richiesti e forniti.

Ritiene inammissibile la censura per violazione degli artt. 53 e 111 Cost. perché l'accertamento sintetico è ammesso dall'art. 38 del DPR 600/73, ragion per cui avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale e non di una presunta nullità dell'avviso per violazione di norme costituzionali, Sulla presunta violazione dell'art. 38, comma 4 DPR 600/73, ritiene l'eccezione è infondata, dal momento che alla ricorrente sono già stati notificati gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, emessi sempre per le medesime ragioni.

Sui restanti rilievi. difende il proprio operato confermando quanto detto nell'atto impugnato,

Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alla richiesta di nullità per illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione di norme di derivazione comunitaria, questa commissione ritiene il rilievo fondato.

La Commissione osserva che la Corte di Giustizia dell'Unione europea è intervenuta in numerose occasioni in tema di obbligo del contraddittorio, affermando il diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all'emissione dell'atto impositivo. I Giudici europei affermano il fondamentale principio secondo cui il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l'Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. Con la sentenza Sopropè, anche se in materia doganale si legge:

a) "i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente".

b) "la regola secondo cui il destinatario di una decisione a esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso, al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell'impresa coinvolta. La suddetta regola ha in particolare l'obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla loro situazione personale, tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro".

Recependo la giurisprudenza comunitaria anche la Suprema Corte italiana ha ritenuto, il contraddittorio, "estrinsecazione" del diritto di difesa e principio generale che deve trovare applicazione ogni qual volta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per lui lesivo, pena la nullità insanabile dell'atto medesimo.

La Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta con le sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009, statuendo che la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli "standards" in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente. Sempre la Suprema Corte, ha considerato gli accertamenti parametrici un vero e proprio sistema autonomo basato sul contraddittorio necessario e su di un nuovo criterio di riparto di onere probatorio tra fisco e contribuente, in quanto ha ritenuto che gli studi di settore, per quanto possano avere un buon grado di approssimazione, sono pur sempre degli strumenti statistico-probabilistici, che non possono mai rispecchiare fedelmente l'effettiva situazione reddituale di ogni singolo contribuente, concetto ribadito nell'ordinanza n. 15905 depositata il 6 luglio 2010 e con la sentenza n. 16055 del 7 luglio 2010, affermando la centralità del contraddittorio da attivarsi obbligatoriamente, pena la nullità del procedimento, con il contribuente.


Per questo motivo, ritenendo assorbita ogni altra eccezione sollevata, la Commissione accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. TI3010401285/2011 disponendo altresì la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.,

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TI3010401285/2011. Per la complessità dei motivi trattati dichiara compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Trieste, IL 10/12/2013

Il Relatore Estensore
(Dr. A. Sodaro)



Il Presidente
(Avv. Marcello Perna)

